



Comune di Cento

REGOLAMENTO MENSA SCOLASTICA.doc

REGOLAMENTO

DEL SERVIZIO DI

MENSA SCOLASTICA



ART. 1 – FINALITA'

1. Il servizio di mensa scolastica è finalizzato a rendere effettivo il diritto allo studio ed è un servizio a domanda individuale di cui usufruiscono gli alunni iscritti nelle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del territorio comunale di Cento.
2. Il servizio si propone, inoltre, nell'ambito delle proprie funzioni, di perseguire obiettivi di educazione alimentare e sanitaria, in accordo con i servizi socio-sanitari territoriali che indicano le linee di intervento al fine di diffondere corretti principi nutrizionali.

ART. 2 – PERIODO DI FUNZIONAMENTO DEL SERVIZIO

1. Il periodo di funzionamento del servizio coincide di norma con il calendario scolastico adottato dalle competenti autorità.
2. Potranno essere previsti prolungamenti per garantire l'erogazione del pasto durante le attività ed iniziative estive eventualmente organizzate dal Comune per le fasce d'età dell'utenza scolastica.
3. Ogni anno, prima dell'inizio delle lezioni, il concessionario del servizio di refezione scolastica ed i Dirigenti scolastici delle scuole interessate stabiliranno, di comune accordo l'inizio ed il termine del servizio di mensa scolastica.
4. In ogni caso il servizio non si effettua nei giorni festivi e di interruzione delle attività didattiche, escluse le eccezioni di cui al comma secondo del presente articolo.
5. In caso di scioperi, fatto salvo il rispetto della Legge 12 giugno 1990, n. 146 "*Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali*" e delle determinazioni della commissione di garanzia per l'attuazione della predetta legge, potranno essere forniti pasti freddi alternativi.
6. Il servizio potrà altresì essere interrotto per causa di forza maggiore. Per forza maggiore si intende, a titolo meramente esemplificativo, terremoti ed altre calamità naturali di straordinaria violenza, guerre, sommosse, disordini civili.

ART. 3 – ACCESSO AL SERVIZIO

1. Le famiglie interessate a fruire del servizio di mensa scolastica devono fare richiesta al Concessionario indicativamente entro il 30 giugno di ogni anno.
2. La domanda presentata qualora il concessionario lo ritenga opportuno può avere valore anche per gli anni scolastici successivi.
3. Hanno diritto d'accesso al servizio:
 - gli alunni iscritti alle scuole dell'infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali del territorio comunale di Cento;
 - il personale insegnante impegnato nell'attività scolastica con funzioni di vigilanza educativa che consumi il pasto insieme agli alunni e che ne ha diritto ai sensi della normativa vigente.
4. In ogni caso, per i bambini residenti in altro Comune, il servizio di mensa è ammesso nell'ambito delle forme associative e di cooperazione previste dal Titolo II, Capo V del D. Lgs. 267/2000 ovvero nel rispetto della L.R. 8 agosto 2001, n. 26 a parità di tariffa ovvero al costo del servizio in caso di assenza di convenzione.

ART. 4 – VARIAZIONE E RINUNCIA AL SERVIZIO

1. La rinuncia al servizio di mensa scolastica o variazioni allo stesso, devono essere tempestivamente comunicati in forma scritta al Concessionario con le modalità dallo stesso determinate.

ART. 5 – MODALITÀ DI CONTRIBUZIONE

1. Gli utenti concorrono al costo del servizio di mensa scolastica con contributi riferiti alle proprie condizioni economiche. Annualmente la Giunta Comunale individua tariffe

personalizzate sulla base del valore dell'ISEE ordinario del nucleo familiare tenendo conto di quanto previsto in caso di genitori non coniugati e non conviventi tra loro.

2. Sono previste le seguenti tipologie tariffarie:
 - a. tariffa ordinaria;
 - b. tariffa ordinaria agevolata sulla base del valore del valore ISEE del nucleo familiare;
 - c. tariffa ridotta per frequenza a scuole statali con tipologia di modulo e/o doposcuola, ove istituiti, in plessi scolastici ubicati in altra frazione rispetto a quella residenza;
 - d. tariffa ridotta agevolata sulla base del valore del valore ISEE del nucleo familiare, per frequenza a scuole statali con tipologia di modulo e/o doposcuola, ove istituiti, in plessi scolastici ubicati in altra frazione rispetto a quella residenza.
3. Le tariffe di cui al precedente comma sono costituite da due elementi:
 - a. quota fissa per ciascun pasto ordinato;
 - b. quota variabile per ciascun pasto ordinato.
4. Coloro che intendono fruire della tariffa agevolata personalizzata sulla base del valore ISEE dovranno corredare la domanda con la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2001 contenente gli estremi della presentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) resa ai sensi del Decreto Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 7 novembre 2014 recante *"Approvazione del modello tipo della Dichiarazione Sostitutiva Unica a fini ISEE, dell'attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159"* e delle altre informazioni necessarie per la verifica del diritto alla agevolazione tariffaria.
5. Ai fini della determinazione del valore della tariffa agevolata la Giunta Comunale determina annualmente i valori della soglia di esenzione dal pagamento della tariffa e della soglia di pagamento della tariffa ordinaria. Per valori di ISEE compresi tra la soglia di esenzione e la soglia di non esenzione, la percentuale di compartecipazione è determinata con una valutazione basata su una curva logistica con un andamento ad "S". I parametri che definiscono l'inclinazione e il punto di svolta della curva logistica, e conseguentemente la percentuale di compartecipazione degli utenti, sono "5" e "0,3". La percentuale di compartecipazione così determinata identificherà per ogni utente una tariffa personalizzata.
6. La tariffa agevolata sulla base dell'ISEE decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di consegna della comunicazione circa la richiesta della tariffa agevolata.
7. Le tariffe sono corrisposte in soluzione mensile o bimestrale, con pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione del bollettino di pagamento, o strumento analogo, emesso tenendo conto dei pasti ordinati.
8. Le modalità di pagamento vengono definite dal concessionario, privilegiando metodologie che agevolino l'utenza e comunicate per tempo all'utenza.
9. In caso di mancato pagamento il concessionario potrà avvalersi degli strumenti previsti dalla normativa vigente.

ART. 6 – SOGGETTI ESTERNI AVENTI DIRITTO

1. Il servizio di mensa scolastica è gratuito:
 - a) per i componenti del Comitato mensa scolastica, regolarmente autorizzati dall'Amministrazione Comunale, in occasione di controlli del servizio erogato ai bambini;
 - b) per il personale dell'Amministrazione Comunale incaricato e responsabile dei controlli del servizio erogato ai bambini.
2. Possono altresì usufruire del servizio, dietro corresponsione del costo complessivo del pasto, definito annualmente dalla Giunta Comunale:
 - a) il personale docente che opera nelle scuole che assiste e vigila a mensa gli alunni, per il cui rimborso si applica la normativa vigente;
 - b) i partecipanti a gemellaggi, scambi culturali, visite di delegazioni ecc., in visita presso una delle Istituzioni Scolastiche del territorio comunale;
 - c) personale in servizio a vario titolo presso le Istituzioni Scolastiche escluso il personale di cui alla lettera a) del presente comma;

- d) per iniziative autonome delle Istituzioni scolastiche che coinvolgono anche persone adulte per le quali si faccia richiesta della mensa scolastica (es. docenti, dirigenti scolastici, personale ATA, ecc.).
3. Tutti i fruitori del servizio dovranno comunicare, tramite le Istituzioni scolastiche, al Concessionario la prenotazione del pasto entro il termine e con le modalità dallo stesso determinate.

ART. 7 – TABELLE DIETETICHE E MENU’

1. Le tabelle dietetiche saranno elaborate dal Concessionario in accordo con l’Amministrazione Comunale e l’Azienda USL e saranno da questa approvate. Il menù viene comunicato a tutte le famiglie secondo le modalità che il concessionario riterrà più opportune.
2. Periodicamente i Servizi Scolastici comunali procederanno ad effettuare verifiche tecniche sul menù e sul gradimento degli iscritti al servizio.

ART. 8 - COMITATO MENSA

1. E’ costituito un Comitato Mensa, organo di rappresentanza degli utenti del servizio di mensa scolastica, allo scopo di collaborare all’attuazione degli obiettivi e delle scelte del servizio e di specifiche azioni di educazione ed informazione alimentare ed in particolare si pone i seguenti obiettivi:
- svolgere un ruolo di collegamento tra l’utenza e l’Amministrazione Comunale facendosi carico di riportare le diverse istanze che pervengono dall’utenza;
 - esercitare un ruolo di monitoraggio dell’accettabilità del pasto;
 - svolgere un ruolo consultivo per quanto riguarda le variazioni del menù scolastico nonché le modalità di erogazione del servizio;
 - favorire la collaborazione fra genitori ed insegnanti per una corretta educazione alimentare.
2. Il Comitato è composto da:
- n. 1 insegnante per ogni Istituzione Scolastica autonoma che fruisce del servizio;
 - n. 1 genitore per ogni Istituzione Scolastica autonoma che fruisce del servizio;
 - n. 1 medico del Servizio Salute Infanzia dell’Azienda USL designato dal Direttore del distretto sanitario;
 - il responsabile dei Servizi Scolastici o suo delegato;
 - il responsabile del servizio del concessionario, o suo delegato.
3. I rappresentanti dei genitori e degli insegnanti, sono indicati dal Consiglio di Istituto, e durano in carica un anno scolastico.
4. All’inizio di ogni anno scolastico i Dirigenti scolastici inviano al comune gli elenchi degli eletti.
5. Gli insegnanti non più componenti dell’organico della scuola decadono di diritto e sono sostituiti.
6. I genitori che non hanno più figli frequentanti della scuola decadono di diritto e sono sostituiti.
7. Il Comitato può, in particolare:
- effettuare sopralluoghi presso il centro di cottura pasti ed i refettori con possibilità di consumare il pasto;
 - formulare proposte di iniziative aventi per oggetto l’educazione alimentare, in collaborazione con gli organismi preposti allo svolgimento di azioni di educazione sanitaria nella scuola;
 - esprimere pareri sulla modalità di gestione del servizio, sull’organizzazione dello stesso, finalizzate ad miglioramento della qualità ed all’efficacia del funzionamento.
8. Il Comitato, durante i sopralluoghi, potrà accedere ai locali della cucina comunale e dei refettori, rispettando le norme igieniche e di tutela della salute previste per il personale lavorativo e non potranno entrare in contatto con gli alimenti eccettuato l’assaggio dei pasti proposti dal menù del giorno.
9. Non possono essere membri del comitato:

- coloro che non sono in regola con il pagamento delle tariffe del servizio;
- coloro che non sono fornitori di servizi destinati al servizio di refezione scolastica.

ART. 9 – FUNZIONAMENTO DEL COMITATO MENSA

1. Il Comitato Mensa, in occasione della prima riunione successiva al suo insediamento, convocata dal Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune, provvede ad eleggere tra i suoi componenti il Coordinatore, che ne assume la rappresentanza verso l'esterno. Il Dirigente dei Servizi alla Persona del Comune di Cento, o suo delegato, convoca il Comitato, anche su richiesta scritta del Coordinatore, ne predispone l'ordine del giorno e cura il corretto svolgimento dei lavori del Comitato.
2. Le riunioni del Comitato sono valide se intervengono almeno la metà più uno dei componenti. A seguito di tre assenze consecutive non motivate, il rappresentante designato decade dalla sua carica, e viene sostituito dall'organo proponente.
3. I componenti del Comitato eleggono un segretario per la verbalizzazione delle attività e delle riunioni.
4. L'attività e le riunioni del Comitato Mensa sono gratuite.